



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 143/08

N. MECC. 200808566/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 12 DICEMBRE 2008**

nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione d'urgenza, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:

AGLIANO	DEL VENTO	PACHI'
BATTAGLIA A.	GARCEA	PETRARULO
BATTAGLIA V.	GROSSO	PIARULLI
BORIO	LICARI	POGGI
CATIZONE	MAROCCO	SATURNINO
CONTICELLI	MAZZEI	SCAGLIOTTI
COSTAMAGNA	MOIOLI	SCAVELLO
CRESCIMANNO	NICOLA	

Il Presidente Luigi MALARODA e il Consigliere Anziano Vincenzo MISURACA
Risultano assenti i Consiglieri: COSTAMAGNA - GROSSO
In totale n. 23 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Edi BUFALINI per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

**ART. 42 COMMA 2. RINNOVO CONVENZIONE IN GESTIONE SOCIALE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO VERCELLI 483 ALL'A.S.D. GIOVANNI
XXIII**

CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-VILLARETTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ATI. 42 COMMA 2. RINNOVO CONVENZIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO VERCELLI 483 ALL'A.S.D. GIOVANNI XXIII.

Il Presidente riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 luglio 2003 n. mecc. 2003 03832/10, veniva concesso in gestione sociale, per anni 5, l' impianto sportivo sito in corso Vercelli 483 al Circolo parrocchiale San Michele Arcangelo, avente sede legale in corso Vercelli 483, Torino.

L'impianto sportivo è composto da un terreno comunale in concessione, per un totale di mq. 8.460 circa, con 1 campo di calcio a 11 in erba illuminato e 2 campi da tennis in terra rossa illuminati, con copertura invernale, una tettoia aperta adibita ad uso deposito; gli spogliatoi dell'impianto, il bar e la sede sono su un terreno adiacente di proprietà della Curia torinese.

Il Circolo, con assemblea ordinaria in data 20/12/2004, ha variato la ragione sociale, diventando Associazione sportiva Dilettantistica Giovanni XXIII, CF/P.IVA 02823720012, con sede legale in Torino, corso Vercelli 483.

Il Presidente dell' Associazione, in data 15 maggio 2008 prot. 8427, ha presentato richiesta di rinnovo della concessione, in considerazione del buon andamento riscontrato nel periodo trascorso si è avviato l'iter per il rinnovo della stessa, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per la Gestione Sociale degli impianti sportivi", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n.mecc.200403053/10) e successive modifiche.

A tal fine è stata effettuata richiesta, il 7 maggio 2008 prot. 7767, di quantificazione del canone alla Divisione Patrimonio, che, con lettera del 24 luglio 2008 prot. n. 11052/IV, comunicava l'ammontare annuo di Euro 9.400,00.

Tenuto conto della funzione sociale che l' Associazione Sportiva Dilettantistica Giovanni XXIII ricopre, il contenuto e l'estensione sociale, la tipologia dell'impianto e la collocazione territoriale si propone, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento per la Gestione Sociale degli impianti sportivi" il rinnovo per anni 5, e l'abbattimento del canone annuo sopra menzionato, in applicazione dell'art. 11 del citato Regolamento, del 90%, con definizione dello stesso in Euro 940,00.

Per quanto riguarda le utenze viene prevista, ai sensi dell'art. 13 del menzionato Regolamento, la seguente ripartizione:

a carico del concessionario:

- il 20% dei costi relativi a energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sala riunioni per le quali sono installati contatori separati;

- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;

a carico Città:

- l'80% dei costi relativi a energia elettrica, consumo idrico e riscaldamento della parte sportiva.

La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata.

L'associazione concessionaria entro 30 giorni dalla stipula dell'atto dovrà presentare alla Circoscrizione 6 copia della documentazione, comprovante la regolarità delle strutture esistenti, rilasciata dagli uffici competenti in materia di autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Le condizioni per la gestione in convenzione sono quelle riportate nell'allegato schema, sottoscritto dal concessionario e facente parte integrante della presente deliberazione, ferma restando la competenza della Divisione Sport e Tempo Libero di istruzione del provvedimento definitivo.

Il rinnovo della convenzione è stato illustrato nella seduta di V Commissione regolarmente convocata e riunitasi il 19 maggio 2008.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc. 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie", attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;
- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;
- dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed alle condizioni dell'allegato schema di convenzione (All. 1), costituente parte integrante della presente deliberazione, la proposta di rinnovo della concessione per la gestione sociale, ai sensi degli art. 6 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, all' Associazione sportiva Dilettantistica Giovanni XXIII, CF/P.IVA 02823720012, con sede legale in Torino, corso Vercelli 483, dell'impianto sportivo sito in corso Vercelli 483, così composto:

- un campo di calcio illuminato;
- 2 campi da tennis illuminati con copertura invernale;
- 1 tettoia aperta adibita ad uso deposito;
- terreno di mq. 8.460;
- L'associazione concessionaria entro 30 giorni dalla stipula dell'atto dovrà presentare alla

Circoscrizione 6 copia della documentazione, comprovante la regolarità delle strutture esistenti, rilasciata dagli uffici competenti in materia di autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

- 2) di proporre la durata della concessione in anni 5, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il presente disciplinare di convenzione;
- 3) di proporre, per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell'art. 11 del citato "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", il canone annuo di Euro 940,00 che sarà oggetto dell'aggiornamento ISTAT e dovrà essere corrisposto in una unica rata annuale anticipata;
- 4) di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero;
- 5) di subordinare l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: PACHI' – GARCEA – BATTAGLIA A. – CATIZONE

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	19
VOTANTI	14
FAVOREVOLI	14
CONTRARI	/
ASTENUTI	5 (CRESCIMANNO – BORIO – PIARULLI – SCAGLIOTTI – MAROCCO)

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed alle condizioni dell'allegato schema di convenzione (All. 1), costituente parte integrante della presente deliberazione, la proposta di rinnovo della concessione per la gestione sociale, ai sensi degli art. 6 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, all'Associazione sportiva Dilettantistica Giovanni XXIII, CF/P.IVA 02823720012, con sede legale in Torino, corso Vercelli 483, dell'impianto sportivo sito in corso Vercelli 483, così composto:

- un campo di calcio illuminato;
- 2 campi da tennis illuminati con copertura invernale;
- 1 tettoia aperta adibita ad uso deposito;
- terreno di mq. 8.460;
- L'associazione concessionaria entro 30 giorni dalla stipula dell'atto dovrà presentare alla Circoscrizione 6 copia della documentazione, comprovante la regolarità delle strutture

esistenti, rilasciata dagli uffici competenti in materia di autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

- 2) di proporre la durata della concessione in anni 5, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il presente disciplinare di convenzione;
- 3) di proporre, per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell' art. 11 del citato "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", il canone annuo di Euro 940,00 che sarà oggetto dell'aggiornamento ISTAT e dovrà essere corrisposto in una unica rata annuale anticipata;
- 4) di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero;
- 5) di subordinare l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO 1

CITTA' DI TORINO VI CIRCOSCRIZIONE

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO CORSO VERCELLI 483
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOVANNI XXIII.**

Premesso che la Città ha l'interesse a rinnovare la concessione dell'impianto sportivo municipale sito corso Vercelli 483; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. , nato a , il e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. n. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Giovanni XXIII, CF/P.IVA 02823720012, con sede legale in Torino, corso Vercelli 483, rappresentata dal Presidente sig. Amore Antonio nato a Torino il 29/09/1938 e residente in Torino, via Ventimiglia n. 104 scala C, C.F. MRANTN38P29L219Z, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Descrizione dell'impianto

La Città di Torino rinnova l'assegnazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica Giovanni XXIII, di seguito denominato concessionario, una parte di un impianto sportivo costituita da n. 1 campo di calcio in erba, n. 2 campi da tennis illuminati in terra rossa con copertura invernale, una tettoia aperta ad uso deposito, per complessivi mq. 8.460 circa.

Il concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

L'associazione concessionaria entro 30 giorni dalla stipula dell'atto dovrà presentare alla Circoscrizione 6 copia della documentazione comprovante la regolarità delle strutture esistenti rilasciata dagli uffici competenti in materia di autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Eventuali adeguamenti o regolarizzazioni saranno a carico del concessionario.

ART. 2

**Lavori di adeguamento e miglioria
Nuove Opere**

Il concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici tecnici comunali si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti dall'art. 936 C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

ART. 3

Durata

La convenzione avrà la durata di anni 5 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente disciplinare di convenzione.

ART. 4

Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 940,00, I.V.A. compresa, da versare in unica rata annuale anticipata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n. 6 a partire dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione.

Il concessionario, contestualmente al pagamento del primo canone, dovrà provvedere al versamento dell'indennità di occupazione dovuta a far tempo dalla data di scadenza della precedente convenzione calcolata sulla base del precedente canone.

Il canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto,
- la collocazione territoriale.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto con espressa esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente convenzione ed in corso di esecuzione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

ART. 5

Finalità sociali

La Circoscrizione n. 6 e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, con preavviso di 15 giorni, nella ragione di sei giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale della società concessionaria.

ART. 6

Orario di apertura

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e dell'art. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00, previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte dell'Associazione/club convenzionato/a, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di iniziative sportive.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 7

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione.

Ove richiesto dalla normativa vigente, l'eventuale vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8

Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione degli Uffici competenti della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in

modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;

- il concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.lvo. n. 81 del 9 aprile 2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile e relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali scoperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circostrizione n. 6 prima della stipula.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inoltre inviare alla Circostrizione n. 6 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10

Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11

Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo, nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessuna area e/o locale dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13

Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico - sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di

affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

ART. 14 **Manutenzione**

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori ecc.).

Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15 **Utenze e tassa raccolta rifiuti**

Premesso che le parti adibite bar e la sede sono su un terreno adiacente non di proprietà della Città ed hanno contatori separati, le utenze saranno così ripartite:

a carico del concessionario:

- -il 20% dei costi relativi a energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva in concessione;
- -tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali sono stati installati contatori separati;
- -interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;

a carico Città:

- -l'80% dei costi relativi a energia elettrica, consumo idrico e riscaldamento della parte sportiva in concessione.

Il concessionario dovrà mantenere la titolarità dei contratti delle forniture delle utenze a lui intestati. Compete alla Città il rimborso della percentuale di competenza.

ART. 16

Controlli

La Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento della Città n.295, i Funzionari della Circoscrizione n. 6 e della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 17

Penali e Revoca

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di controllo. In caso di reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, con adozione di delibera di Consiglio Comunale e previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 18

Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente art. 4.

ART. 19

Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa,

l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre la consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato al Servizio Centrale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato.

ART. 20

Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione almeno entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'iter deliberativo entro la stessa data.

ART. 21

Cauzione definitiva

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 470,00 tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 22

Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 23

Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 24

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Circoscrizione 6.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione
Per accettazione del presente disciplinare composto da 24 articoli.

Il Presidente
A. S. D. Giovanni XXIII
Don Amore Antonio